

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2013

che definisce modalità pratiche, formati uniformi e una metodologia relativi all'inventario dello spettro radio previsto dalla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio

[notificata con il numero C(2013) 2235]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/195/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 243/2012/UE ha istituito un inventario degli usi esistenti dello spettro radio a fini sia commerciali che pubblici. Per realizzare tale inventario occorre adottare un atto di esecuzione, da un lato per sviluppare modalità pratiche e formati uniformi per la raccolta, ad opera degli Stati membri, dei dati sugli usi esistenti dello spettro radio e per la comunicazione di tali dati alla Commissione, e dall'altro per elaborare una metodologia per l'analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro radio nei settori contemplati dal programma relativo alla politica in materia di spettro radio (*Radio Spectrum Policy Programme — RSPP*), allo scopo di individuare usi importanti dello spettro radio, potenziali o emergenti, in particolare nella gamma di frequenze comprese tra i 400 MHz e i 6 GHz (di seguito: «lo spettro pertinente»).
- (2) L'inventario deve aiutare a individuare le bande di frequenza in cui può essere migliorata l'efficienza degli attuali usi dello spettro, in particolare le bande che possono prestarsi a riassegnazione e a opportunità di condivisione dello spettro per sostenere le politiche unionali espresse nell'RSPP, onde tenere conto delle tendenze tecnologiche e delle esigenze future in tema di spettro radio, tra l'altro sulla base della domanda dei consumatori e degli operatori dei vari settori delle politiche unionali. Per contribuire ad analizzare i vari tipi di uso dello spettro radio da parte degli utenti privati, ossia principalmente commerciali, e degli utenti pubblici, vale a dire le amministrazioni, occorre migliorare il livello di dettaglio, in particolare i dati quantitativi disponibili su domanda e offerta per alcune parti o usi dello spettro, poiché i dati attualmente disponibili variano notevolmente a seconda che lo spettro sia utilizzato per fini privati, commerciali o pubblici, e a seconda degli Stati membri.
- (3) L'inventario dello spettro deve essere realizzato progressivamente onde ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri; è peraltro necessario stabilire alcune priorità in funzione del tipo di uso, concentrandosi an-

zitutto sulle bande individuate all'articolo 6 della decisione n. 243/2012/UE e su quelle che riguardano le politiche unionali individuate all'articolo 8 della medesima decisione. L'obiettivo è stilare un inventario che venga migliorato continuamente e che possa contribuire a realizzare una gestione efficiente dello spettro in tutte le bande di frequenza utili ai fini delle politiche dell'Unione mediante un miglioramento progressivo della disponibilità e dell'analisi dei dati. Tra i contributi più urgenti dell'inventario vi sono l'individuazione di almeno 1 200 MHz di spettro idonei per i servizi a banda larga senza fili, come disposto dall'articolo 3, lettera b), della decisione n. 243/2012/UE, e l'aumento dell'efficienza e della flessibilità, tra l'altro incoraggiando ove opportuno l'uso collettivo e l'uso condiviso dello spettro, come richiesto dall'articolo 4, paragrafo 1, della medesima decisione.

- (4) I dati devono essere forniti dagli Stati membri nella maniera più coerente possibile, attraverso il sistema EFIS (*European Communications Office Frequency Information System*) o direttamente alla Commissione, ad esempio nei casi in cui i dati raccolti dagli utenti pubblici e dalle autorità nazionali devono essere trattati in maniera riservata o confidenziale. I singoli formati uniformi per la raccolta dei dati possono variare notevolmente in funzione del tipo di uso e della banda di frequenza di cui trattasi e, in determinati casi, i dati possono non essere disponibili in uno specifico formato uniforme. Per garantire tuttavia che i dati disponibili siano forniti alla Commissione in modo efficace ai fini delle analisi, gli Stati membri devono raccogliere i dati in un formato leggibile da una macchina, onde avere lo stesso formato di scambio elettronico di dati con la Commissione e l'EFIS.
- (5) Oltre a fornire i dati pertinenti disponibili, gli Stati membri devono avviare insieme alla Commissione un processo di collaborazione per migliorare la qualità e la comparabilità dei dati, al fine di sviluppare l'efficienza dell'inventario come opportuno e pertinente per la specifica banda in questione e per trovare un formato comparabile per i dati senza che ciò comporti un ulteriore onere amministrativo.
- (6) Ulteriori dati possono essere ottenuti anche da consultazioni pubbliche e studi. Inoltre, l'inventario può usare i dati forniti, su base volontaria, dagli Stati membri e dai soggetti privati che monitorano in permanenza lo spettro radio per gestire lo spettro a livello locale, per effettuare controlli incrociati sulla validità dei dati relativi al rilascio delle licenze, per determinare la densità d'uso in determinati regimi di autorizzazione quali le bande esenti da

⁽¹⁾ GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7.

licenza e per valutare il livello di utilizzo dello spettro in tutta l'Unione, in particolare per le bande di frequenza fortemente richieste.

- (7) Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi e gli obblighi per gli Stati membri, la metodologia scelta per l'inventario deve tenere conto, nella misura del possibile, dei dati forniti dagli Stati membri a norma della decisione 2007/344/CE della Commissione, del 16 maggio 2007, relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità ⁽¹⁾. Per arricchire ulteriormente l'inventario possono essere utilizzate ulteriori informazioni raccolte attraverso contributi di carattere volontario, quali gli studi, anche ad opera della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni.
- (8) Per individuare le bande di frequenza che possono essere utilizzate in modo più efficiente e che possono essere oggetto di riassegnazione o di condivisione dello spettro è necessaria una conoscenza approfondita dell'utilizzo effettivo dello spettro radio, preferibilmente basata su dati quantitativi. Procedere a tale individuazione può aiutare a trovare soluzioni per tener conto delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro che verrebbe individuata in base all'analisi prevista.
- (9) La realizzazione dell'inventario deve determinare un miglioramento permanente dell'efficienza d'uso dello spettro radio, volta a soddisfare una domanda in costante evoluzione in relazione alle politiche dell'Unione, tenendo conto altresì dell'evoluzione tecnologica. Su tale base e per conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 243/2012/UE, la Commissione presenterà relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Ciò avverrà con cadenza periodica, in funzione del tempo necessario per eseguire l'analisi dell'inventario e del ritmo di evoluzione dell'uso dello spettro radio.
- (10) Sebbene si tratti di un aspetto essenziale ai fini dell'inventario, la trasparenza sull'uso dello spettro è subordinata ad aspetti quali la protezione dei dati personali e della vita privata, la riservatezza delle informazioni di carattere commerciale e i segreti di Stato nell'ambito del diritto unionale. Tra le disposizioni al riguardo vi è l'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di astenersi dal fornire informazioni contrarie agli interessi essenziali della propria sicurezza; l'articolo 8 della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ⁽²⁾; il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽³⁾ e infine l'allegato del regolamento interno della Commissione che disciplina il trattamento delle informazioni classificate UE, comprese le informazioni provenienti dall'interno dell'Unione europea o ricevute dagli Stati membri, da paesi terzi o da organismi internazionali ⁽⁴⁾.

- (11) A norma dell'articolo 15 della decisione n. 243/2012/UE, l'efficacia dell'inventario deve essere oggetto di revisioni periodiche volte a garantire che gli obiettivi elencati in tale decisione siano conseguiti con efficacia e a stabilire se sia necessario adeguarli. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le informazioni pertinenti.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione tengono nella massima considerazione il punto di vista del gruppo «Politica dello spettro radio» e sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo

La presente decisione stabilisce modalità pratiche e formati uniformi per la raccolta e la messa a disposizione dei dati da parte degli Stati membri alla Commissione sugli usi esistenti dello spettro radio tra 400 MHz e 6 GHz (di seguito: «lo spettro pertinente») nonché la metodologia per l'analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro radio nei settori delle politiche unionali, a norma dell'articolo 9 della decisione n. 243/2012/UE che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio.

Articolo 2

Raccolta e messa a disposizione dei dati

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 243/2012/UE, gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione, per lo scambio elettronico di dati con la Commissione, i dati di cui essi dispongono sui diritti d'uso e sull'utilizzo effettivo dello spettro pertinente, secondo le modalità descritte di seguito:

- 1) gli Stati membri provvedono affinché le informazioni pertinenti già raccolte a norma della decisione 2007/344/CE siano messe a disposizione della Commissione dall'Ufficio europeo delle comunicazioni, in modo da ridurre al minimo gli oneri amministrativi;
- 2) oltre ai dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, se disponibili a livello nazionale, dati nel formato leggibile da una macchina prescelto a livello nazionale, compresi i dati sull'utilizzo pubblico dello spettro, e che sono necessari affinché la Commissione possa assolvere i compiti previsti dalla presente decisione e dalla decisione n. 243/2012/UE;
- 3) gli Stati membri collaborano con la Commissione al fine di aumentare la disponibilità di dati sull'utilizzo dello spettro di cui al paragrafo 2, in particolare mettendo a disposizione, a meno che lo ritengano impossibile a motivo della situazione nazionale, dati quantitativi quali il numero di trasmettitori, la durata temporale di utilizzo e le coordinate o informazioni relative alla localizzazione che mostrino l'estensione geografica dell'utilizzo dello spettro, nonché le tecnologie in uso e le condizioni di condivisione, in un formato comparabile in tutti gli Stati membri. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, i dati sulle bande importanti per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla decisione n. 243/2012/UE, tenendo conto del parere del gruppo «Politica dello

⁽¹⁾ GU L 129 del 17.5.2007, pag. 67.

⁽²⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

spettro radio», sono raccolti e messi a disposizione per primi in base al disposto del presente articolo. I dati su tutte le bande di frequenza dello spettro pertinente sono raccolti e trasmessi progressivamente dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 3

Individuazione della domanda futura di spettro

1. Per contribuire a individuare la domanda futura di spettro e le bande di frequenza specifiche in grado di soddisfare al meglio le esigenze e la domanda future di spettro e tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo «Politica dello spettro radio», la Commissione analizza tutti i dati raccolti a norma dell'articolo 2 o con altri mezzi, quali consultazioni pubbliche e studi, tenendo conto degli aspetti seguenti:

- l'efficienza tecnica dell'uso esistente,
- l'efficienza economica dell'uso esistente confrontando le possibilità e le opzioni a disposizione per le singole bande al fine di soddisfare le esigenze future,
- l'impatto socioeconomico sugli attuali utilizzatori delle bande pertinenti e di quelle adiacenti.

2. L'analisi di cui al paragrafo 1 è finalizzata a individuare le tendenze tecnologiche, le esigenze future e la domanda di spettro radio nei settori delle politiche unionali in relazione alle applicazioni, raggruppate in base alle caratteristiche tecniche e alle funzionalità nella parte I dell'allegato, nonché a individuare gli usi importanti dello spettro radio, potenziali o emergenti. Ove necessario e possibile, tale analisi contiene almeno le informazioni elencate nella parte II dell'allegato. La Commissione garantisce la trasparenza organizzando seminari o consultazioni pubbliche.

Articolo 4

Relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio

1. La Commissione comunica i risultati dell'analisi svolta in forza della presente decisione e le informazioni elencate nella parte II dell'allegato nelle relazioni periodiche da presentare a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, della decisione n. 243/2012/UE.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 243/2012/UE e tenendo conto dell'analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro, nonché di un'analisi dei dati raccolti a norma dell'articolo 2 della presente decisione, la Commissione può includere in tali relazioni eventuali opzioni specifiche per soddi-

sfare le esigenze individuate e ottimizzare l'efficienza d'uso dello spettro tenendo conto degli svantaggi (compresi i costi per gli utilizzatori, i produttori, il bilancio dell'Unione nonché il bilancio degli Stati membri interessati) e dei benefici, con un'analisi degli effetti complessivi di tali opzioni.

Articolo 5

Riservatezza e informazioni classificate

Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni considerate riservate o classificate da uno Stato membro, un'istituzione internazionale, la Commissione o terzi a norma della legislazione unionale e nazionale, e in particolare:

- delle informazioni commerciali riservate,
- delle informazioni connesse alla tutela della vita privata, e
- delle informazioni connesse alla pubblica sicurezza e alla difesa.

Ciò non pregiudica il diritto delle autorità competenti di procedere alla divulgazione delle suddette informazioni ove la normativa nazionale lo consenta e qualora ciò sia indispensabile ai fini dell'adempimento dei loro compiti. La divulgazione di tali informazioni deve essere proporzionata e prendere in considerazione l'interesse legittimo della parte interessata alla tutela di ciascuna delle informazioni suddette.

Articolo 6

Revisione

Per assistere la Commissione nella presentazione delle relazioni sul funzionamento dell'inventario dello spettro radio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni in merito all'applicazione e all'efficacia della presente decisione.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2013

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente

ALLEGATO

PARTE I

Gruppi di applicazioni

I gruppi di applicazioni elencati di seguito sono finalizzati all'analisi da parte della Commissione delle tendenze, delle esigenze e della domanda e non pongono restrizioni ai termini relativi alle applicazioni utilizzati dagli Stati membri per comunicare i dati. Tali gruppi rappresentano un punto di partenza per una valutazione strutturata degli utilizzi dello spettro con caratteristiche tecniche e funzionalità simili e possono essere sviluppati ulteriormente, in funzione delle esigenze, per la valutazione delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro radio.

- 1) Sistemi di radiolocalizzazione e navigazione aeronautici, marittimi e civili
- 2) Radiodiffusione (terrestre)
- 3) Cellulare/BWA
- 4) Sistemi di difesa
- 5) Collegamenti fissi
- 6) Sistemi di trasporto intelligenti (*Intelligent Transport Systems — ITS*)
- 7) Meteorologia
- 8) PMR/PAMR
- 9) PMSE
- 10) PPDR
- 11) Radioastronomia
- 12) Sistemi satellitari
- 13) Dispositivi a corto raggio (*Short Range Devices — SRD*)
- 14) WLAN/RLAN

PARTE II

Contenuto della relazione che la Commissione è tenuta a presentare a norma dell'articolo 4

Ove possibile, in funzione del livello di dati raccolti, la relazione che la Commissione è tenuta a presentare a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, della decisione n. 243/2012/UE comprende almeno le seguenti informazioni:

- 1) lo stato delle tendenze tecnologiche per l'utilizzo dello spettro pertinente nei settori delle politiche unionali contemplati dal programma relativo alla politica in materia di spettro radio;
 - 2) le esigenze future e la domanda di spettro radio.
-